

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 95

a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Vitri, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Mastrovincenzo

presentata in data 9 febbraio 2022

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2014, N.1
(DISCIPLINA IN MATERIA DI ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE)

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 1/2014)

1. L'articolo 1 della legge regionale 17 febbraio 2014, n. 1 (Disciplina in materia di ordinamento della polizia locale) è sostituito dal seguente:

“Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. La presente legge, in conformità con l'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, disciplina l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale al fine di migliorarne l'efficacia e l'efficienza, attraverso una gestione coordinata e omogenea che garantisca un sistema integrato di sicurezza delle città, delle province e del territorio regionale e concorra alla salvaguardia dei diritti di sicurezza dei cittadini.

2. In attuazione dei principi di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione, l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 compete ai Comuni, salvo che la legge non le conferisca, per ragioni di adeguatezza, unitarietà e connessione con le competenze già attribuite, alle Province.

3. Ai fini dell'attuazione del comma 1, si intendono come politiche per garantire un sistema integrato di sicurezza le azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città, nelle province e nel territorio regionale, anche con riferimento alla riduzione dei fenomeni di illegalità e inciviltà diffusa.”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 1/2014)

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 1/2014 è inserita la seguente:

“a bis) prevede ed attua politiche di centralizzazione delle procedure di accesso al ruolo;”.

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 1/2014, dopo le parole: “polizia locale” sono inserite le seguenti: “e modalità operative basate sulla collaborazione tra comandi e sulla cooperazione con le forze statali”.

Art. 3

(Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 1/2014)

1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 1/2014 è inserito il seguente:

“Art. 2 bis (Promozione del coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa)

1. Nel rispetto delle forme di coordinamento disciplinate ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, la Regione:

- a) promuove accordi con lo Stato in materia di sicurezza delle città e del territorio regionale;
- b) sostiene accordi tra le autorità provinciali di pubblica sicurezza e gli enti locali, stipulati nel rispetto dei caratteri e dei contenuti minimi definiti dalla Giunta regionale previo parere del Consiglio delle autonomie locali; le Province possono inoltre partecipare agli accordi d'intesa con i Comuni e le Unioni di Comuni interessati;
- c) favorisce la partecipazione dei soggetti associativi, rappresentativi di interessi collettivi, al processo di individuazione delle priorità d'azione nell'ambito degli accordi di cui a questo articolo, quale strumento di politiche concertate e integrate per il miglioramento della sicurezza urbana.

2. Gli accordi di cui al comma 1 privilegiano:

- a) la realizzazione di sistemi informativi integrati e di videosorveglianza sui fenomeni di criminalità, vittimizzazione, inciviltà e disordine urbano diffusi;
- b) la gestione integrata del controllo del territorio e degli interventi di emergenza nel campo sociale, sanitario, della mobilità e della sicurezza;
- c) la gestione integrata dei servizi per le vittime di reato e delle segnalazioni provenienti dai cittadini;
- d) le aree problematiche che maggiormente richiedono l'azione coordinata di più soggetti pubblici, fra cui le violenze e le molestie sessuali, la violenza familiare, lo sfruttamento e la violenza sui minori, la prostituzione coatta, le violenze e le discriminazioni su base politica, di genere, xenofoba o razzista, i conflitti culturali ed etnici, le tossicodipendenze, il gioco d'azzardo, nonché le funzioni di vigilanza sanitaria ed ambientale di competenza regionale;
- e) attività di formazione integrata rivolte agli addetti delle forze di polizia nazionali e locali, nonché agli operatori sociali.

3. Ai fini della promozione e dello sviluppo delle intese di cui a questo articolo, il Presidente della Regione convoca periodicamente e presiede una conferenza composta dal Presidente dell'Anci, dai Sindaci dei Comuni capoluogo e dai Presidenti delle Province, coadiuvati dai rispettivi Comandanti dei corpi di polizia locale.”.

Art. 4

(Modifica all'articolo 3 della l.r. 1/2014)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 1/2014, dopo la parola: “promuovono” sono inserite le seguenti: “, anche in attuazione e per lo sviluppo delle intese di cui all'articolo 2 bis,”.

Art. 5

(Inserimento dell'articolo 14 bis nella l.r. 1/2014)

1. Dopo l'articolo 14 della l.r. 1/2014, nel Capo III, è inserito il seguente:

“Art. 14 bis (Fondo per gli oneri di difesa nei procedimenti penali a carico degli addetti di polizia locale)

1. E' istituito un fondo per il finanziamento degli oneri di difesa che gli enti locali assumono nei procedimenti penali a carico degli addetti di polizia locale, per atti o fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio ovvero all'adempimento dei doveri d'ufficio tenuto conto delle leggi e dei contratti collettivi nazionali disciplinanti la materia.

2. Possono accedere al fondo di cui al comma 1, nei limiti delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio, a domanda, soltanto gli enti locali privi di polizza assicurativa. Le somme ricevute devono essere restituite senza interessi entro dieci anni dall'erogazione.

3. La Giunta regionale definisce le modalità di presentazione delle domande, i criteri di accesso al fondo, le modalità di erogazione e di rimborso.”.

Art. 6

(Sostituzione della rubrica del Capo IV della l.r. 1/2014)

1. La rubrica del Capo IV della l.r. 1/2014 è sostituita dalla seguente: “Corso-concorso unico, formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale”.

Art. 7

(Inserimento dell'articolo 14 ter nella l.r. 1/2014)

1. Dopo l'articolo 14 bis della l.r. 1/2014, come inserito da questa legge, nel Capo IV, è inserito il seguente:

“Art. 14 ter (Corso-concorso unico)

1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e della normativa regionale in materia, la Regione può bandire un corso-concorso unico per selezionare, sulla base dei fabbisogni individuati nella convenzione stipulata con gli enti locali, il personale di polizia locale che gli stessi intendono assumere. Per lo svolgimento del corso-concorso unico, la Regione si avvale della Scuola regionale.

2. Il corso-concorso consiste nell'ammissione, previa selezione, ad un percorso formativo con

esame finale eventualmente abbinato alla valutazione dei titoli o ad ulteriori prove selettive anche di abilità volte ad accertare l'idoneità allo svolgimento di specifiche mansioni. La graduatoria finale è utilizzabile dagli enti locali di cui al comma 1 per la copertura dei propri fabbisogni assunzionali.

3. La durata e i contenuti del percorso formativo sono definiti in relazione alle caratteristiche delle posizioni lavorative da coprire. La formazione regolarmente svolta rappresenta un titolo valutabile in altre procedure selettive bandite dalla Regione e dagli enti locali del territorio regionale.

4. Con delibera di Giunta regionale sono definite le modalità di attuazione di questo articolo.”.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 1/2014)

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 1/2014 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Il superamento della prova finale del corso-concorso unico di cui all'articolo 14 ter supplisce alla obbligatorietà dei corsi di prima formazione.”.

2. Al comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 1/2014, dopo le parole: “corsi concorso” sono inserite le seguenti: “diversi da quello previsto dall'articolo 14 ter”.

Art. 9

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione di questa legge è autorizzata per l'anno 2022 la spesa di euro 50.000,00 di cui euro 25.000,00 per le finalità di cui all'articolo 5 e euro 25.000,00 per le finalità di cui all'articolo 7.

2. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

3. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo di riserva” e contestuale incremento degli stanziamenti iscritti alla Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 03 “Sistema integrato di sicurezza urbana”.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.